

Assicurazione Responsabilità Civile per rischi vari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Responsabilità Civile per rischi vari"

Data ultima edizione: febbraio 2021
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it


AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2019), ammonta a € 850 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 618 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2019, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 169%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	<p>La Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) tiene indenne l'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività Esercitata ed alle operazioni accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, purché pertinenti all'Attività Esercitata.</p> <p>Oltre alle attività accessorie e complementari, salvo per determinate attività sono sempre operanti le seguenti garanzie R.C.T.: BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702); DANNI A COSE DI TERZI - (705); VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI (in regime di "claims made") - (746); DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ - (747); PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 101/2018 (forma "claims made") - (750); COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - (795); COMMITTENZA AUTO - (796).</p> <p>Data la particolarità dei rischi presenti nel catalogo attività, ad ognuno di questi il prodotto associa una disciplina specifica. Tale disciplina ha la funzione di caratterizzare in modo più preciso l'attività assicurata. Di seguito le clausole che vengono associate in base al rischio assicurato: PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI - (701); USO DI ANIMALI - (703); MEZZI SGOMBRANEVE - (704A); MACCHINARI INDUSTRIALI - GRU - PONTEGGI - (704B); NOLEGGIO DI VEICOLI - (704C); IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - (706); ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A); GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) - GAS METANO - (708); SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709); AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI - (710); UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - (711A); UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE ATTIVITÀ PRESSO TERZI - (711B); ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICHE - (713); MENSE - (714); CENTRI BENESSERE - (715); ISTITUTI DI VIGILANZA O PORTIERATO - (717); SCUOLE SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS - (718A); SCUOLE CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS - (718B); UNIVERSITÀ - CORSI POST UNIVERSITARI - ACCADEMIE E CONSERVATORI - (718C); CENTRI DI FORMAZIONE SENZA ATTIVITÀ PRATICHE - (719A); CENTRI DI FORMAZIONE CON ATTIVITÀ PRATICHE ANCHE PRESSO TERZI - (719B); SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS - (720A); SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS - (720B); LUOGHI DI CULTO - (721); PARROCCHIE - (722); INSEGNANTI ED ISTRUTTORI - (723); ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE, SENZA GESTIONE E PROPRIETÀ DI IMPIANTI SPORTIVI - (724A); ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE, CON GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - (724B); ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE, CON GESTIONE E PROPRIETÀ DI IMPIANTI SPORTIVI - (724C);.....(segue)</p>



Che cosa è assicurato?

Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	STABILIMENTI BALNEARI – (725); IMBARCAZIONI NON A MOTORE SENZA BARCAIOLO – (726A); IMBARCAZIONI NON A MOTORE CON BARCAIOLO – (726B); CINEMA, MULTISALA E TEATRI – (727); DISCOTECHES E SALE DA BALLO – (728); RISERVE DI CACCIA O DI PESCA – (729); DISINFESTAZIONE E TRATTAMENTI CHIMICI – (730); MUSEI E GALLERIE D'ARTE – (731); MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – (732); ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI – (733); ASSOCIAZIONI CULTURALI – (734A); ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE – (734B); ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SENZA STRUTTURA – (735A); ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI CON STRUTTURA – (735B); TIROCINANTI – (736A); ATTIVITA' VARIE – (736B); LUDOTECA SENZA GONFIABILI – (737A); LUDOTECA CON GONFIABILI – (737B); PORTI TURISTICI E PONTILI – (738).
Sezione 02 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	La copertura assicurativa R.C.T. può essere integrata con il richiamo della Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) tiene indenne l'Assicurato nei seguenti casi: a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall'INAIL e/o azioni di rivalsa dall'INPS o altri Istituti assistenziali/previdenziali per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai suddetti Prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. L'Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).
Sezione 01 - Garanzie opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	La copertura assicurativa R.C.T. può essere integrata con le seguenti Garanzie Opzionali: PISCINA – (A01) per comprendere la proprietà e l'esercizio di piscine; SAUNA - BAGNO TURCO – (A02) per comprendere la proprietà e l'esercizio di saune e/o bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio; TERZIETA' ASSOCIATI / ISCRITTI – A03 per stabilire che gli associati, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi tra di loro, limitatamente a morte, lesioni personali gravi o gravissime; CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI E GOLF CAR ELETTRICHE – (A04) per comprendere i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici e golf car; CONCERTI – (A05) per comprendere i rischi connessi all'organizzazione di concerti di musica; DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE – (A15) per comprendere i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali; RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA – (A36) per comprendere i danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori; AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE – (A710) per comprendere i danni derivanti da smercio e/o somministrazione a terzi del carburante venduto nell'ambito dell'attività assicurata; COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI – (A713) per comprendere i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785,1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate e consegnate / non consegnate all'Assicurato per le attività ricettive; OSPITALITA' INTERNAZIONALE, SCAMBI CULTURALI – (A718) per comprendere i danni a terzi causati dai ragazzi ospitati e relativi accompagnatori nel periodo di permanenza presso le famiglie e/o convitti o presso la struttura scolastica ospitante; ATTIVITA' DI SCORTA TECNICA – (A743) per comprendere la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica (Trasporti eccezionali, competizioni ciclistiche su strada).
Sezione 02 - Garanzie opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	La copertura assicurativa R.C.T. può essere integrata con la garanzia MALATTIE PROFESSIONALI – (A23) previa compilazione di questionario assuntivo e valutazione Direzionale.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi</p> <p>Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p>	<p>Che cosa non è assicurato Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p> <p>La garanzia R.C.T. non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;3) rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni;4) da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;5) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;6) da impiego di aeromobili;7) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale, che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;8) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'Attività Esercitata;9) derivanti da Responsabilità Vettoriale;10) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;11) a cose resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'Attività Esercitata;12) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;13) a condutture ed impianti sotterranei;14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;15) da furto;16) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;17) causati da opere, installazioni in genere, operazioni di manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;18) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, compresi fuochi d'artificio;19) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;20) derivanti da campi elettromagnetici;21) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di terminal marittimi, piattaforme off-shore, e simili;22) direttamente o indirettamente derivanti da atti terroristici, guerra dichiarata e non, guerra civile, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;23) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezioni di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose;24) derivanti da Perdite Patrimoniali;25) derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie e/o vagoni ferroviari nonché derivanti e conseguenti alla circolazione di treni; si intendono comunque coperti i raccordi ferroviari non pubblici per uso interno o per trasferire merci fino alla rete pubblica;26) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;27) derivanti da attività di immersioni subacquee. <p>Ed inoltre, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">- proprietà, uso di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono applicati;- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda, è esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti salvo, che gli stessi siano Prestatori di Lavoro dell'Assicurato;- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, è esclusa la responsabilità civile dell'organizzazione di viaggi;
--	--



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi Relativamente alle "Condizioni sempre operanti"</p> <p>Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni.</p> <p>BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702) Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <p>a) spargimento di acqua derivante da rottura non accidentale di tubature e/o condutture, b) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</p> <p>VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI – (746) Per i danni: - cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, sono esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. - dovuti a difetto originario del prodotto, sono esclusi i prodotti esplosivi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada.</p> <p>PERDITE PATRIMONIALI EX D.LGS.196/2003 – (750) Relativamente all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sono escluse multe ed ammende inflitte direttamente o indirettamente all'Assicurato.</p>
<p>Rischi esclusi relativamente alle clausole che costituiscono la "Disciplina specifica in base al rischio assicurato"</p> <p>Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni.</p> <p>PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI - (701) Restano comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</p> <p>USO DI ANIMALI - (703) Sono esclusi i danni: - ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati; - alle coltivazioni; - da contagio.</p> <p>MEZZI SGOMBRANEVE - (704A) L'Assicurazione non comprende: - i rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni; - i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale; - i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale, in particolare quelli relativi all'omesso o intempestivo servizio.</p> <p>IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - (706) Sono esclusi i danni: - derivanti da proprietà e gestione di bacini artificiali, condotte forzate, acquedotti e dighe; - agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.</p> <p>ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A) Sono esclusi i danni: - derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte sottomarine, dighe finalizzate alla produzione di energia; - ad apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.</p> <p>SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709) Sono esclusi i danni: - verificatisi durante l'esecuzione di operazioni volte a riportare sulla sede stradale veicoli trovatisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa; - meccanici di qualunque tipo al motore ed agli altri meccanismi dei veicoli soccorsi purché non conseguenti ad urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso; - alle persone e cose trasportati sui veicoli soccorsi, anche in sede di eventuali riverse.</p> <p>UFFICI E STUDI PROFESSIONALI – (711A) Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità avente natura professionale ed anche i rischi derivanti dall'esercizio di lavorazioni, installazioni e manutenzioni presso terzi.</p> <p>UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE ATTIVITÀ PRESSO TERZI – (711B) Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.</p> <p>.....(segue)</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi relativamente alle clausole che costituiscono la "Disciplina specifica in base al rischio assicurato"

Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICHE – (713)

- 1) Relativamente alla gestione di sale congressi, negozi e parchi gioco, nonché dall'organizzazione di attività ricreative nell'ambito della struttura, compreso l'esercizio di sale da ballo (escluse discoteche) riservate ai clienti ospiti o frequentatori della struttura turistica, sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e utilizzo di piscine, saune e/o bagni turchi, percorsi Kneipp e vasche idromassaggio.
- 2) Relativamente alla organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva, sono esclusi i danni alle cose portate da artisti ed orchestrali, nonché quelli avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici.
- 3) Relativamente alla organizzazione di gite, escursioni e passeggiate anche in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), tutte con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi Prestatori di lavoro, sono esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di escursioni finalizzate a corsi di attività sportive rischiose quali: alpinismo e roccia, rafting/hydro-speed, deltaplano, paracadutismo e parapendio, sci alpinismo, salto dal trampolino con sci, corsi di sopravvivenza, corsi per sommozzatori.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di gare e competizioni in genere;
- causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- riconducibili a responsabilità personale dei clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountainbike.
- Derivanti da organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

MENSE – (714)

Relativamente alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore ex D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni.

CENTRI BENESSERE – (715)

Relativamente a:

- rischi derivanti da trattamenti estetici, è esclusa ogni attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- proprietà ed uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa, sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura:

- i danni derivanti da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- i danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuati solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- i danni estetici e fisionomici di qualsiasi natura;
- qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato, nonché i danni per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- i danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- i danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- i danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

ISTITUTI DI VIGILANZA O PORTIERATO – (717)

L'Assicurazione non opera:

- 1) per la responsabilità contrattuale;
- 2) per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro addetti a servizio di sicurezza e guardia personale in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.).

SCUOLE SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- responsabilità personale degli insegnanti e del dirigente scolastico in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- responsabilità personale degli istruttori sportivi in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica;
- organizzazione di campus, colonie e centri estivi/invernali.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

.....(segue)



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi relativamente alle clausole che costituiscono la "Disciplina specifica in base al rischio assicurato"

Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

SCUOLE CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- responsabilità personale degli insegnanti e del dirigente scolastico in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- responsabilità personale degli istruttori sportivi in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- proprietà di impianti e attrezzature, limitatamente ai campus qualora organizzati presso terzi;
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

UNIVERSITA' – CORSI POST UNIVERSITARI – ACCADEMIE E CONSERVATORI – (718C)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- responsabilità personale dei professori e del rettore/dirigente dell'istituto superiore in deroga a quanto previsto al punto 3 dell'Art. 16 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.);
- responsabilità personale degli studenti durante stage/ tirocinio presso terzi;
- progetti di scambio studentesco quali Progetto Erasmus, Leonardo, etc.

CENTRI DI FORMAZIONE SENZA ATTIVITA' PRATICHE – (719A)

Relativamente ai rischi derivanti da attività svolte in aula, sono escluse le attività di esercitazioni pratiche in cantieri edili, industriali e manifatturieri in genere.

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- organizzazione di campus, colonie e centri estivi/invernali, comprese gite/escursioni;
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà di impianti e attrezzature, limitatamente ai campus qualora organizzati presso terzi;
- uso di giochi gonfiabili;
- attività scoutistica.

Ferma, inoltre, l'esclusione di quanto previsto dal D.Lgs 209/05 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione del servizio di scuolabus.

LUOGHI DI CULTO – (721)

Relativamente alla responsabilità civile derivante da volontariato ed assistenza, sono escluse prestazioni mediche ed infermieristiche.

PARROCCHIE – (722)

Relativamente alla responsabilità civile derivante da attività ricreative, ludiche e sportive, è esclusa per queste ultime la partecipazione a tornei organizzati da CSI o da altre federazioni sportive.

S'intendono altresì esclusi i danni derivanti da:

- esercizio d'attività scoutistiche all'esterno della parrocchia o degli oratori;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 3 giorni. Sono in ogni caso escluse le escursioni con guide alpine;
- esercizio di asili per l'infanzia e scuole di qualsiasi ordine e grado.

ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, SENZA GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà, gestione e manutenzione degli impianti sportivi e loro pertinenze (ad esempio impianti di risalita, saune e bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio, bar, ristoranti, etc.);
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli associati iscritti;
- utilizzo o conduzione di animali, limitatamente ai danni subiti dalle persone che li cavalcano o li conducono;
- organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive con più di 5.000 persone al giorno;
- organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

.....(segue)



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi relativamente alle clausole che costituiscono la "Disciplina specifica in base al rischio assicurato"

Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE, CON GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – (724B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà degli impianti sportivi e loro pertinenze;
- gestione di saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- gestione di piste da sci e impianti di risalita;
- gestione di stadi e arene con capienza superiore a 5.000 persone, ippodromi e autodromi;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli associati o iscritti;
- utilizzo o conduzione di animali, limitatamente ai danni subiti dalle persone che li cavalcano o li conducono;
- organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive con più di 5.000 persone al giorno;
- organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE, CON GESTIONE E PROPRIETÀ DI IMPIANTI SPORTIVI – (724C)

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, sono esclusi i danni da spargimento di acqua derivanti da rottura non accidentale di tubature e/o condutture, nonché da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- gestione di saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- gestione di stadi e arene con capienza superiore a 5.000 persone, ippodromi e autodromi;
- proprietà e gestione di piste da sci e impianti di risalita;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli associati o iscritti;
- utilizzo o conduzione di animali, limitatamente ai danni subiti dalle persone che li cavalcano o li conducono;
- organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive con più di 5.000 persone al giorno;
- organizzazione di concerti non di musica classica con più di 2.000 persone presenti.

STABILIMENTI BALNEARI – (725)

E' esclusa la responsabilità civile derivante da:

- barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing;
- proprietà e conduzione di pontili e ormeggi;
- proprietà di piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli clienti.

IMBARCAZIONI NON A MOTORE SENZA BARCAIOLO – (726A)

Sono esclusi i danni cagionati:

- alle cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- alle cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- qualora il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di imbarcazioni adibite a scuola guida durante la conduzione dell'imbarcazione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

Relativamente al noleggio a freddo dell'imbarcazione, è esclusa la responsabilità civile del noleggiatore.

IMBARCAZIONI NON A MOTORE CON BARCAIOLO – (726B)

Sono esclusi i danni cagionati:

- alle cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- alle cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- qualora il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di imbarcazioni adibite a scuola guida durante la conduzione dell'imbarcazione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

Relativamente al noleggio a freddo dell'imbarcazione, è esclusa la responsabilità civile del noleggiatore dell'imbarcazione derivante dal suo utilizzo.

.....(segue)



Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi
relativamente alle
clausole che
costituiscono la
“Disciplina
specifica in base
al rischio
assicurato”**

**Sezione 01 -
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI (R.C.T.)**

CINEMA, MULTISALA E TEATRI – (727)

Sono esclusi i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti.

DISCOTECHE E SALE DA BALLO – (728)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- gestione del parcheggio;
- servizio di sicurezza e vigilanza;
- proprietà e gestione di piscine;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti.

RISERVE DI CACCIA O DI PESCA – (729)

Sono esclusi i danni:

- derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
- alle cose dei frequentatori (cacciatori e pescatori);
- derivanti dall'uso di veicoli a motore, anche non targati;
- prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

DISINFESTAZIONE E TRATTAMENTI CHIMICI – (730)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- mancata germinazione o comunque da mancata rispondenza del trattamento;
- errata miscelazione dei prodotti trattati.

MUSEI E GALLERIE D'ARTE – (731)

E' esclusa la responsabilità civile per danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – (732)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio di giochi gonfiabili e giostre;
- proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli, APR;
- organizzazione di sfilate di carri allegorici e carnevaleschi;
- organizzazione di concerti, ad eccezione di musica classica;
- organizzazione di discoteche anche all'aperto e dj set;
- atti di vandalismo;
- corse o competizioni di animali;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai partecipanti alla manifestazione.

Relativamente a cortei di figuranti, anche con animali, resta escluso il danno subito da chi conduce o cavalca l'animale.

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI – (733)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà ed esercizio di giochi gonfiabili e giostre;
- proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
- organizzazione di manifestazioni sportive che prevedano la circolazione di veicoli a motore e/o natanti;
- organizzazione di sfilate di carri allegorici e carnevaleschi;
- organizzazione di concerti, ad eccezione di musica classica;
- organizzazione di discoteche anche all'aperto e dj set;
- atti di vandalismo;
- corse o competizioni di animali;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai partecipanti alla manifestazione.

Relativamente a cortei di figuranti, anche con animali, resta escluso il danno subito da chi conduce o cavalca l'animale.

.....(segue)



Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi
relativamente alle
clausole che
costituiscono la
“Disciplina
specifica in base
al rischio
assicurato”**

**Sezione 01 -
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI (R.C.T.)**

ASSOCIAZIONI CULTURALI – (734A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- prestazioni mediche, paramediche ed infermieristiche;
- attività Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.);
- gestione di strutture socio-assistenziali e attività di protezione civile;
- organizzazione di colonie e campus;
- custodia e gestione di animali diversi da animali domestici;
- proprietà e gestione di impianti sportivi, piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 3 giorni. Sono in ogni caso escluse le escursioni con guide alpine;
- utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto o aeromodelli per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione in base a regolamenti Enac ed alle normative vigenti;
- organizzazione di concerti e serate danzanti.

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE – (734B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- prestazioni mediche, paramediche ed infermieristiche;
- attività di Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.);
- gestione di strutture socio-assistenziali;
- organizzazione di colonie e campus;
- custodia e utilizzo di animali diversi da quelli domestici;
- proprietà e gestione di impianti sportivi, piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 3 giorni. Sono in ogni caso escluse le escursioni con guide alpine;
- utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto per i quali è prevista l'obbligo di assicurazione in base a regolamenti Enac ed alle normative vigenti;
- organizzazione di concerti e serate danzanti.

ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SENZA STRUTTURA – (735A)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- prestazioni mediche, paramediche ed infermieristiche;
- attività di Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.);
- proprietà e gestione di strutture socio-assistenziali per minori, anziani, disabili e persone disagiate;
- organizzazione di colonie e campus;
- custodia e utilizzo di animali diversi da quelli domestici o utilizzati per pet therapy; sono comunque esclusi i danni subiti da chi cavalca o conduce l'animale;
- proprietà e gestione di impianti sportivi, piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- organizzazione di concerti e serate danzanti.

ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI CON STRUTTURA – (735B)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- prestazioni mediche, paramediche ed infermieristiche;
- attività di Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.);
- gestione di RSA, case protette e altre strutture di tipo sanitario;
- organizzazione di colonie e campus;
- custodia e utilizzo di animali diversi da quelli domestici o utilizzati per pet therapy; sono comunque esclusi i danni subiti da chi cavalca o conduce l'animale;
- proprietà e gestione di impianti sportivi, piscine, saune, bagni turchi, percorsi kneipp e vasche idromassaggio;
- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dagli assistiti;
- organizzazione di concerti e serate danzanti.

TIROCINANTI – (736A)

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.

ATTIVITA' VARIE – (736B)

Relativamente all'attività di rappresentanti di prodotti e agenti di commercio, sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.

.....(segue)



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi relativamente alle clausole che costituiscono la "Disciplina specifica in base al rischio assicurato"</p> <p>Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p>	<p>LUDOTECA SENZA GONFIABILI – (737A) E' esclusa la responsabilità civile derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none">- proprietà e gestione di spettacoli itineranti (giostre) e giochi gonfiabili;- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti. <p>LUDOTECA CON GONFIABILI – (737B) Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">- proprietà e gestione di spettacoli itineranti (giostre);- sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti;- vizio e/o difetto originario del gioco gonfiabile utilizzato;- errate indicazioni date agli utilizzatori relative all'uso di giochi gonfiabili o giostre;- uso svolto non in conformità alle indicazioni previste dal Manuale d'uso redatto dai produttore dei giochi. <p>PORTI TURISTICI E PONTILI – (738) Sono esclusi i danni derivanti da furto, incendio e mancato uso dei natanti in consegna e custodia dell'Assicurato.</p>
<p>Rischi esclusi</p> <p>Sezione 02 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</p>	<p>Che cosa non è assicurato Sezione 02 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</p> <p>La garanzia R.C.O. non opera per:</p> <ol style="list-style-type: none">a) le malattie professionali;b) i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;c) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;d) i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;e) i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, terrorismo, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
<p>Rischi esclusi</p> <p>Sezione 02 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</p> <p>Garanzia Malattie professionali (A23)</p>	<p>La garanzia non vale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none">a. all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo; <p>La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.</p> <p>Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 31 – "Obblighi in caso di Sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p> <p>Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le sezioni di polizza In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.			
Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Sezione 01 - R.C.T. - per danni a Cose	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata alla riga "R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi" Tale franchigia opera in sostituzione di eventuali franchigie o scoperti inferiori presenti in polizza	Nell'ambito del Massimale R.C.T.
BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702)	-	250,00 euro per Sinistro per danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture	-
DANNI A COSE DI TERZI - (705)	10%	Minimo 250,00 massimo 10.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 250.000 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - (746)	10%	Minimo 500,00 massimo 25.000,00 euro per Sinistro	20% del Massimale assicurato per sinistro per la Sezione R.C.T., che rappresenta anche il Limite di indennizzo per ogni Periodo di assicurazione, e comunque con il massimo di 750.000,00 euro per sinistro e per Periodo di assicurazione per i danni dovuti a difetto originario del prodotto per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ - (747)	10%	Minimo 2.000,00 massimo 25.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione
PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 101/2018 - (750)	10%	Minimo 500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 50.000,00 euro per ciascun sinistro e per Periodo di assicurazione

.....(segue)

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.**

Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI - (701)	-	-	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni a terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato
	10%	Minimo 2.000,00 massimo 25.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività
	10%	Minimo 3.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni di inquinamento accidentale
	-	500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 50.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni da spargimento d'acqua
ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A)	10%	Minimo 5.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
ENERGIA ELETTRICA CON BACINI - (707B)	10%	Minimo 5.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
	10%	Minimo 2.500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione per i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di bacini artificiali e condotte forzate finalizzate a produzione di energia
SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709)	-	500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 50.000,00 euro per ciascun sinistro per i danni ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati e trainati, nel corso ed in conseguenza delle operazioni inerenti al servizio di soccorso stradale

.....(segue)

**Ci sono limiti di copertura?**

Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.			
Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI – (710)	10%	Minimo 1.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo previsto nella condizione 705, con il limite di 30.000,00 euro per veicolo danneggiato
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE ATTIVITA' PRESSO TERZI – (711B)	-	-	In caso di riprese televisive e/o cinematografiche, gli artisti/attori sono considerati terzi sino alla concorrenza del Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per sinistro e Periodo di assicurazione
ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICHE – (713)	-	-	Relativamente a organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva. Per artisti e orchestrali la garanzia è operante sino alla concorrenza del Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per sinistro e Periodo di assicurazione
CENTRI BENESSERE – (715)	-	2.500,00 euro per Sinistro per i danni a persona derivanti da proprietà ed esercizio di piscine facenti parte della struttura assicurata	-
ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE, CON GESTIONE E PROPRIETA' DI IMPIANTI SPORTIVI – (724C)	-	500,00 euro per Sinistro per danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture	-
MUSEI E GALLERIE D'ARTE – (731)	10%	Minimo 1.500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistro per opere d'arte in consegna e custodia

.....(segue)

**Ci sono limiti di copertura?**

Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.			
Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – (732)	10%	Minimo 2.500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 250.000,00 euro sinistro e periodo di assicurazione per i danni alle cose nell'ambito di esecuzione lavori e alle cose in consegna e custodia
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI – (733)	10%	Minimo 2.500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 250.000,00 euro sinistro e periodo di assicurazione per i danni alle cose nell'ambito di esecuzione lavori e alle cose in consegna e custodia (a parziale deroga di quando previsto dalla Condizione Speciale 705)
PORTI TURISTICI E PONTILI – (738)	10%	Minimo 2.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo previsto nella condizione 705, con il limite di 50.000,00 euro per imbarcazione danneggiata
PISCINA – (A01)	-	2.500,00 euro per Sinistro per i danni a persona	-
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE – (A15)	10%	Minimo 3.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000,00 euro per sinistro e Periodo di assicurazione con sottolimito del 10% per le spese di salvataggio
RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA – (A36)	10%	Minimo 1.000,00 massimo 25.000,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e Periodo di assicurazione
			Per danni a cose
AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE – (A710)	-	500,00 euro per veicolo	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo previsto nella condizione, con il limite di 5.000,00 euro per veicolo danneggiato

.....(segue)

**Ci sono limiti di copertura?**


Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.			
Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI – (A713)	10% per sinistro/cliente danneggiato	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 15.000, ⁰⁰ euro per sinistro sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate e non consegnate in custodia dal cliente all'interno dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e relative pertinenze esclusive
	20% per sinistro/cliente danneggiato	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 15.000, ⁰⁰ euro per sinistro
	-	-	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 10.000, ⁰⁰ euro per cliente danneggiato relativamente agli oggetti preziosi portati
	10%	Minimo 1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. a deroga della condizione 705 – Danni a cose di terzi con il Limite di indennizzo di 50.000, ⁰⁰ euro per veicolo danneggiato per i danni ai veicoli in consegna e custodia
ATTIVITA' DI SCORTA TECNICA – (A743)	10%	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro per danni a cose	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000, ⁰⁰ euro per sinistro e Periodo di assicurazione per gli eventi descritti in garanzia


Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.			
Sezione 02- R.C.O.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Sezione 02 - R.C.O. - per danni a persone (il c.d. "danno biologico")	-	Franchigia base R.C.O. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	-



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Obblighi dell'Assicurato In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Per la garanzia R.C.O., limitatamente agli infortuni sul lavoro, il termine di 10 giorni decorre dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'intervento del competente servizio prevenzione infortuni ASL;- del primo di atto delle indagini penali in cui viene richiesta la nomina di un legale difensore;- dalla prima richiesta di risarcimento o dalla prima richiesta di rivalsa generica INAIL. <p>Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 GIORNI dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.</p> <p>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.</p> <p>La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p> <p>Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.</p>
Sospensione	<p>L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.</p> <p>Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.</p>

 Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

 A chi è rivolto questo prodotto?

Responsabilità Civile Rischi vari, è un prodotto mono-ramo di Responsabilità Civile RCT/O dedicato ai seguenti settori / target di clientela / tipologie di attività:

Alberghi e strutture turistiche simili con più ubicazioni; Utilizzo di animali; Associazioni culturali; Associazioni socio-assistenziali; Attività di traino e soccorso stradale; Attività Ludico o Ricreative; Centri benessere; Centri di formazione; Cinema, teatro, multisala; Deposito, riempimento e distribuzione di bombole Gas Metano o GPL; Discoteche, sale da ballo; Disinfestazione, trattamenti chimici; Gestione di parcheggi e autorimesse; Gestioni di impianti di risalita; Imbarcazioni non a motore; Impianti di irrigazione ad uso agricolo; Insegnanti e Personale Scolastico; Istituti di vigilanza e portierato; Luoghi di culto; Manifestazioni temporanee; Mense; Musei, sale d'asta; Organizzazione annuale di eventi; Porto turistico / Pontili; Produzione di energia elettrica; Proprietà di fabbricati/ di terreni; Proprietà e noleggio di mezzi sgombraneve, di gru, altri macchinari e attrezzature e mezzi di trasporto; Riserve di caccia/pesca; Scuole; Servizi di assistenza scolastica; Società socio-assistenziali; Società sportive; Stabilimento balneare; Uffici/Studi professionali, in generale, Attività "Varie" data la varietà di attività assicurabili



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto può quindi variare tra il 20% e il 22,50% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". <p>Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail: reclami@axa.it • PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
	<p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!